

| | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|  | COMUNE DI CASATENOVO | Numero 228 | Data 06/12/2017 | Classificazione 1-6 |
| | | | | Proposta n. 326 / 2017 |

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: STATUZIONE IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE RIFERITE ALLA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. ANNO 2018

L'anno 2017 addì 6 del mese di Dicembre alle ore 19.00 nella sede Comunale di Casatenovo.

Previo espletamento delle formalità prescritte dallo Statuto, convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori:

All'appello risultano:

| Nome e cognome | Qualifica | Presente |
|------------------|-------------------|----------|
| GALBIATI FILIPPO | Sindaco | SI |
| COMI MARTA | ViceSindaco | SI |
| CRIPPA FABIO | Consigliere_Ass | SI |
| BRAMBILLA DARIO | Assessore esterno | NO |
| PIROVANO GUIDO | Assessore esterno | SI |
| PICCHI MARTA | Consigliere_Ass | SI |

Presenti: 5 Assenti: 1

Assiste il Segretario Generale **MENDICINO GIUSEPPE**

Il Sig. **GALBIATI FILIPPO**, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione della seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

Oggetto: STATUZIONE IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE RIFERITE ALLA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. ANNO 2018

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- L'art. 54 del DLgs. 15/12/1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23/03/1998 n. 56, che prevede che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione, stabilendo così la connessione logico funzionale tra le predette delibere poiché l'approvazione delle tariffe è presupposto per la determinazione delle entrate, e quindi, per la formazione del Bilancio dell'Ente locale;
- L'art. 27 comma 8, della Legge 448/2001 (Finanziaria 2002), che stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali;

Considerato il comma 169 articolo unico, della Finanziaria 2007, laddove è previsto che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° GENNAIO dell'anno di riferimento;

Visto il decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, ed in particolare:

- Le disposizioni contenute nel Capo I e successive modifiche ed integrazioni, riguardante la disciplina e le tariffe dell'imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visti i seguenti provvedimenti:

- Determinazione n. 1103 del 30/12/2005, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale si è provveduto all'aggiudicazione definitiva per la concessione del servizio accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche a favore della ditta DUOMO GPA S.r.l. con sede legale in Milano viale Sarca n. 195, per il periodo 01/01/2006 – 31/12/2009;
- Determinazione n. 551 del 2.11.2009 avente ad oggetto: “Indizione gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della gestione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e Tosap. Periodo 1.1.2010-31.12.2014”;
- Determinazione n. 40 del 3.11.2014 avente ad oggetto: “Indizione gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della gestione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e Tosap. Periodo 1.1.2015-31.12.2019”;

- Delibera di Giunta n. 218 del 17.11.2017 avente ad oggetto: “risoluzione contratto concessione servizio di accertamento e riscossione imposta comunale pubblicità, diritti affissioni e tosap. Periodo 1.1.2015-31.12.2019. Atto di indirizzo.
- Determinazione n. 51 del 5.12.2016 avente ad oggetto: AGGIUDICAZIONE MEDIANTE SINTEL A FAVORE DELLA SOC. M.T. SPA DELL' 'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI, TASSA OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI;
- Determinazione n. 45 del 5.09.2017 avente ad oggetto: “DETERMINA A CONTRARRE AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. PERIODO 1/1/2018-31/12/2020 FACOLTA' PROROGA PER 3 ANNI”.

VISTE in particolare le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- Deliberazione n. 30 del 06-03-2007 avente ad oggetto :” STATUZIONE IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. ANNO 2007”;
- Deliberazione n. 29 del 06-03-2007 avente ad oggetto :” STATUZIONE IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.. ANNO 2007”;
- Deliberazione n. 30 del 25-02-2008 avente ad oggetto: ”Statuizione in ordine all'applicazione delle tariffe riferite ai seguenti tributi: Tarsu – Tosap – Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Anno d'imposta 2008”;
- Deliberazione n. 224 del 26-11-2008 avente ad oggetto: ”Statuizione in ordine all'applicazione delle tariffe riferite ai seguenti tributi: Tarsu – Tosap – Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Anno d'imposta 2009”;
- Deliberazione n. 213 del 30-11-2009 avente ad oggetto: ”Statuizione in ordine all'applicazione delle tariffe riferite ai seguenti tributi: Tarsu – Tosap – Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Anno d'imposta 2010”;
- Deliberazione n. 6 del 14-01-2011 avente ad oggetto: ”Statuizione in ordine all'applicazione delle tariffe riferite all' Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Anno d'imposta 2011”;
- Deliberazione n. 76 del 08-05-2012 avente ad oggetto: ”Statuizione in ordine all'applicazione delle tariffe riferite all' Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Anno d'imposta 2012”;
- Deliberazione n. 81 del 21-05-2013 avente ad oggetto: ”Statuizione in ordine all'applicazione delle tariffe riferite all' Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Anno d'imposta 2013”;
- Deliberazione n. 88 del 17-04-2014 avente ad oggetto: ”Statuizione in ordine all'applicazione delle tariffe riferite all' Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Anno d'imposta 2014”;
- Deliberazione n. 129 del 08-07-2015 avente ad oggetto: ”Statuizione in ordine all'applicazione delle tariffe riferite all' Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Anno d'imposta 2015”;
- Deliberazione n. 46 del 10-03-2016 avente ad oggetto: ”Statuizione in ordine all'applicazione delle tariffe riferite all' Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Anno d'imposta 2016”;

- Deliberazione n. 215 del 10-11-2016 avente ad oggetto: "Statuizione in ordine all'applicazione delle tariffe riferite all' Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Anno d'imposta 2017.

CONSIDERATE le seguenti modifiche apportate dalle norme legislative vigenti:

- Ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), in caso di mancata approvazione entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio, le tariffe e le aliquote degli enti locali si intendono prorogate di anno in anno;
- Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in Legge 24.07.2008, n. 126, si dispone che "Dalla entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote di tributi ad essi attribuiti con Legge dello Stato";
- Ai sensi dell'art. 2, comma 7, Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) i comuni che hanno riservato il 10% degli spazi per l'affissione di manifesti ai soggetti di cui all'art. 20, o quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai principi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento;
- Il termine per effettuare il versamento della somma di 100,00 euro per anno e per provincia, già previsto dall'articolo 20-bis, comma 2, è fissato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio;

CONSIDERATO, altresì, che:

- con la Legge n. 11 del 27 febbraio 2015 è stato convertito il Decreto Legge n. 192 del 31 dicembre 2014 (cosiddetto "Decreto Milleproroghe"). La Legge di conversione ed il testo coordinato sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2015. Tra gli aspetti fiscali vi è il rinvio all'anno 2016 dell'introduzione dell'imposta municipale secondaria (Imus), che, a partire dal 2015, avrebbe dovuto sostituire il canone e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni ed il canone per l'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari. Il rinvio è dovuto all'assenza del regolamento governativo che avrebbe dovuto dettare ai Comuni i criteri da seguire per l'applicazione della nuova imposta (articolo 10, comma 11-bis);
- con la Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Prot. 281 del 12 gennaio 2015, il Direttore Generale delle Finanze, analizzata la questione giuridica sopra riportata, concludeva indicando l'impossibilità di istituire autonomamente l'IMUS con regolamento comunale fino all'emanazione del sopra richiamato regolamento governativo e indicava la prosecuzione di applicazione, tra le altre, della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità anche per il 2015;

DATO ATTO che l'art.1 comma 25 della LEGGE DI STABILITA' 2016 (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" pubblicata sulla GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70) **ha abrogato**

l'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, relativo all'introduzione dell'IMU Secondaria;

RITENUTO, in mancanza alla data odierna di altre specifiche disposizioni legislative in merito, di attenersi a quelle sopra citate anche per l'anno 2018;

RITENUTO, pertanto, di riconfermare, per l'esercizio 2018, le tariffe in parola già in vigore nell'anno 2017 risultanti dall' allegato "Tariffe Pubblicità 2018", quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione di Giunta Comunale;

VISTI, i seguenti pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. 267/2000:

- a. dal Responsabile del Settore Programmazione Risorse in ordine alla regolarità tecnica;
- b. dal Responsabile del Settore Programmazione Economico finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art. 42, lett. "f" del D.lgs. 267/2000, laddove è prevista la competenza del Consiglio Comunale in ordine:

1. all'istituzione ed all'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
2. alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

DATO ATTO che, in conformità a tale previsione normativa si assiste ad una ripartizione delle competenze, per cui :

- a) il Consiglio definisce la parte ordinamentale della materia;
- b) la Giunta approva le aliquote specifiche per ogni singolo tributo e le relative variazioni;

VISTO l'art. 48 del D.lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa evidenziate e che qui si intendono riportate ;

1. di confermare, anche per il 2018 le tariffe già in vigore nell'anno 2017, risultante dall' allegato Tariffe Pubblicità 2018, alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di trasmettere, la copia conforme della presente deliberazione, entro 30 giorni dall'avvenuta esecutività ai sensi di legge: al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
3. di trasmettere, altresì, copia della presente deliberazione al Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità per i provvedimenti di sua competenza;
4. di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Allegato: Tariffe Pubblicità 2018



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 326**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **STATUZIONE IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE RIFERITE ALLA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. ANNO 2018**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/12/2017

Il Responsabile di Settore

Adriano Uselli

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/12/2017

Responsabile del Servizio Finanziario

Paola Sala

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
GALBIATI FILIPPO

IL SEGRETARIO GENERALE
MENDICINO GIUSEPPE

**Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – Tariffe – anno 2018
– D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e legge 27/12/1997 n. 449 – DPCM 16/02/2001**

| RIF. | TIPOLOGIA | |
|-------------|---|-----------------|
| 1 | PUBBLICITA' ORDINARIA (ART. 12, COMMA 1) Effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, standardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi punti. | |
| 1.01 | Per ogni metro quadrato e per anno solare. | €. 20,14 |
| 1.02 | Per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica , per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad 1/10 di quella prevista (art. 12 comma 2). | €. 2,01 |
| 1.03 | Per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie compresa fra mq 5,50 e 8,50, la tariffa è maggiorata del 50% (art. 12 comma 4). | €. 30,21 |
| 1.04 | Per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie superiore a mq 8,50 la tariffa è maggiorata del 100% (art. 12 comma 4). | €. 40,28 |
| 1.05 | Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta è maggiorata del 100%. | €. 40,28 |
| 2 | PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE (ART. 13, COMMA 1). | |
| 2.01 | Effettuata all'interno o all'esterno di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili in uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva e per anno solare (art. 13 comma 1). | |
| 2.01.01 | All'interno dei veicoli, per ogni metro quadrato. | €. 20,14 |
| 2.01.02 | All'esterno dei veicoli, per ogni metro quadrato. | €. 20,14 |
| 2.01.03 | All'esterno dei veicoli, con superficie complessiva compresa tra mq 5,50 e 8,50 è dovuta una maggiorazione del 50%. | €. 30,21 |
| 2.01.04 | All'esterno dei veicoli, con superficie complessiva superiore a mq 8,50 è dovuta una maggiorazione del 100%. | €. 40,28 |
| 2.01.05 | Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta è maggiorata del 100%. | €. 40,28 |
| 3 | PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI PER CONTO PROPRIO (ART. 13, COMMA 3). | |
| 3.01 | Autoveicoli con portata superiore a Kg. 3.000 | €. 89,24 |
| 3.02 | Autoveicoli con portata inferiore a Kg. 3000 | €. 59,50 |
| 3.03 | Motoveicoli e veicoli non compresi nei punti 3.1 e 3.2 | €. 29,75 |
| 3.04 | Per veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai precedenti punti è raddoppiata . | |
| 4 | PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (ART. 14, COMMA 1). | |
| 4.01 | Per conto altrui. | |
| 4.01.01 | Con pannelli luminosi e simili, display a diodi, indipendente dal numero di messaggi e per ogni metro quadrato e per anno solare. | €. 61,97 |
| 4.01.02 | Per la pubblicità di cui al punto 4.1, di durata non superiore a 3 mesi, si applica per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione una tariffa di (art. 14 comma 2). | €. 6,20 |
| 4.02 | Per conto proprio. | |
| 4.02.01 | La tariffa per ogni metro quadrato e per anno solare (art. 14 comma 3). | €. 30,99 |
| 4.02.02 | La tariffa per esposizione di durata non superiore a 3 mesi, per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione. | €. 3,10 |
| 5 | PUBBLICITA' REALIZZATA CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOFRAFICHE | |

| | | |
|----------|--|-----------------------------|
| | (ART. 14, COMMA 4). | |
| 5.01 | Per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. | €. 3,10 |
| 5.02 | Per durata superiore a 30 giorni - indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione – tariffa giornaliera. | €. 1,55 |
| 6 | PUBBLICITA' VARIA (ART. 15) | |
| 6.01 | Striscioni trasversalmente esposti alle strade o piazze (art. 15 comma 1) per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione e per ogni metro quadrato. | €. 20,14 |
| 6.02 | Con aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini (art. 15 comma 2) per ogni giorno. | €. 74,37 |
| 6.03 | Con palloni frenati e simili (art. 15 comma 3) per ogni giorno. | €. 37,18 |
| 6.04 | Mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari (art. 15 comma 4) per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito. | €. 3,10 |
| 6.05 | Mediante apparecchi amplificatori e simili (art. 15 comma 5) per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione. | €. 9,30 |
| 7 | DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ART. 19) | |
| 7.01 | La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di cm 70 x 100 e per i periodi sotto indicati è la seguente: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per i primi 10 giorni; ➤ Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione. | €. 1,70 €. 0,511 |
| 7.02 | Per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto è maggiorato del 50% (art. 19 comma 2). | |
| 7.03 | Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50% (art. 19 comma 3). | |
| 7.04 | Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il diritto è maggiorato del 100% (art. 19 comma 3). | |
| 7.05 | Per le affissioni richieste: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere; ➤ Entro il termine di due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale; ➤ Nelle ore notturne, dalle 20.00 alle 07.00; ➤ Nei giorni festivi; è dovuta una maggiorazione del diritto pari al 10% con un minimo di €. 25,82 per ciascuna commissione (art. 22 comma 9). (Tale maggiorazione è attribuita al Concessionario in relazione alla particolare onerosità delle prestazioni ivi previste. | |